

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2349-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE MAZZOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1975
(V. Stampato n. 3894)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1975*

**Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096,
sulla disciplina della attività sementiera**

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Le sementi sono il principale mezzo di produzione agricola; interessa dunque disporre di sementi di buona qualità in quantità sufficiente.

Il buon seme dà prodotti con particolari caratteristiche organiche ed influisce notevolmente sulla quantità dei raccolti.

Sono molto importanti per la nostra agricoltura i seguenti tre aspetti:

- 1) l'uso delle sementi;
- 2) la produzione dei semi;
- 3) la ricerca e sperimentazione agraria per migliorare le qualità e le quantità delle sementi e dei prodotti.

Pur precisando che ogni legge ha un fine determinato e che quindi si deve comporre di norme coerenti, mi pare opportuno richiamare l'impegno più volte manifestato dal Senato di voler considerare i modi per migliorare nel funzionamento e potenziare nell'attività gli istituti per la sperimentazione agraria.

Il disegno di legge al nostro esame ha la sua premessa negli istituti di ricerca e sperimentazione il cui particolare valore scientifico trova immediata applicazione nella varietà e qualità delle sementi con rilevanti ripercussioni economiche su tutta la nostra agricoltura.

Le leggi per la disciplina dell'attività sementiera richiamano dunque il Parlamento e il Governo a voler promuovere i necessari provvedimenti per riordinare e potenziare gli istituti sperimentali per l'agricoltura.

In questo momento noi stiamo disponendo che le norme per la disciplina dell'attività sementiera siano conformi a quelle adottate negli Stati della CEE.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalla legge n. 1096 del 25 novembre 1971 con la quale si è provveduto a introdurre nel nostro ordinamento giuridico le direttive CEE nn. 66/400, 66/401, 66/402, 66/403, 69/208 riguardanti la commercializzazione delle sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio, delle foraggere, dei cereali, delle patate e delle specie oleaginose e da fibra.

Il regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 dell'8 ottobre 1973, ha recepito anche la direttiva CEE n. 70/457 relativa al catalogo comune delle varietà, delle specie, delle piante agricole che modifica con integrazioni le direttive precedenti.

Il complesso delle norme tecniche e commerciali tende a tutelare gli imprenditori agricoli in modo che possano trarre dalla razionale utilizzazione delle sementi la miglior resa dalle colture.

Anche se la legge tende a tutelare l'imprenditore agricolo, essa contemporaneamente interessa anche gli operatori selezionatori e commerciali perchè li pone sullo stesso piano di quelli degli altri Stati della CEE per una concorrenza aperta e leale. L'obbligo di commercializzare sementi con determinate caratteristiche genetiche e merceologiche minime ha proprio questo significato. La concorrenza tra le singole imprese si può quindi svolgere senza danno della qualità come purtroppo poteva avvenire in passato.

La nostra legislazione deve ancora recepire il regolamento CEE n. 315 del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi ed i rizomi da fiore, e la direttiva n. 458 del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi per ortaggi.

La Corte di giustizia del Lussemburgo, per il nostro ritardo nel recepimento della direttiva sulla produzione e il commercio delle sementi di specie ortive, che doveva essere applicata fin dal 1° luglio 1972, ha esaminato nello scorso mese di febbraio la nostra posizione di insolvenza ed ha in corso l'emana-zione della conseguente sentenza.

Il disegno di legge all'esame del Senato, già approvato dalla Camera dei deputati, oltre che a soddisfare un preciso impegno internazionale, risponde a precise esigenze di ordine operativo.

Infatti l'Italia è particolarmente interessata all'esportazione all'interno e all'esterno della CEE di sementi di specie ortive, che vengono in larga misura moltiplicate nel nostro territorio dove esistono condizioni ambientali favorevoli e disponibilità operative rilevanti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risulta evidente che, senza una specifica normativa, i nostri imprenditori agricoli, selezionatori e commercianti, si trovano in condizione di non poter competere con le imprese degli altri Stati della CEE che pretendono legittimamente che le sementi siano conformi alla normativa comunitaria. Ne consegue la necessità di fornire agli operatori uno strumento idoneo per consentire una proficua attività nell'interesse dell'agricoltura e della nostra economia.

Il disegno di legge al nostro esame ha per fine:

a) la modifica e l'aggiornamento di norme riguardanti materie già contenute nella legge n. 1096 del 1971 e perfezionate con successive disposizioni della CEE;

b) l'emanazione di norme attinenti a materie non previste dalla legge n. 1096 del 1971 per rendere la nostra legislazione conforme alle direttive e ai regolamenti della CEE.

Alcune norme della direttiva sulle sementi ortive sono già state introdotte nella legge n. 1096 del 1971: obbligo di commercializzazione delle sementi con involucri chiusi, minimi di germinazione e purezza, eccetera. Ora si completa il recepimento della direttiva n. 458 del 1970 e si apportano alcune modifiche alla legge n. 1096 del 1971 della quale inoltre si interpretano e chiariscono alcune norme.

Il disegno di legge consta di tre capi:

- 1) sementi per le colture erbacee ortive;
- 2) materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;
- 3) norme innovative ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Gli elementi che caratterizzano come novità normativa il capo I sono:

a) l'introduzione della categoria delle sementi *standard* delle specie ortive, non prevista per le specie agrarie;

b) l'introduzione del registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi *standard* » (articolo 4).

La categoria *standard* è peculiare per le specie ortive e si riferisce a sementi di varietà che vengono controllate per sondaggio a posteriori; si tratta cioè di un controllo

meno rigoroso rispetto a quello previsto per le sementi di base e certificate.

Le altre norme del capo I sono in parallelo con quelle dettate dalla legge n. 1096 del 1971 per le specie agrarie (chiusura degli imballaggi delle sementi *standard*, controlli, deroghe, ecc.).

Il capo II detta norme per la commercializzazione dei tuberi e bulbi da fiore, che sono meno rigorose di quelle afferenti gli altri prodotti sementieri. In sostanza, per meglio rendere aderenti alla realtà le norme, si consente la vendita di bulbi e tuberi in confezioni aperte. Mentre con le attuali disposizioni anche il singolo bulbo dovrebbe essere venduto in un involucro chiuso creando notevole difficoltà ed un aumento dei costi per confezionare e cartellinare i singoli pezzi. Si è inteso comunque garantire l'utilizzatore prescrivendo l'applicazione di un cartellino con le indicazioni delle caratteristiche del prodotto sull'involucro aperto che contiene sfusi i singoli bulbi.

Con il capo III si provvede a:

a) trasferire alle Regioni determinati compiti che la legge n. 1096 del 1971 attribuiva all'Amministrazione centrale (articoli 20 e 21);

b) inserire negli organi consultivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i rappresentanti delle Regioni per i compiti che oggettivamente non si possono trasferire alle Regioni (deroghe per la commercializzazione di sementi prive delle caratteristiche prescritte, proposte per la iscrizione e cancellazione delle varietà al registro eccetera: articolo 28 e per conseguenza articoli 16, 25 e 32);

c) precisare meglio alcune norme della legge n. 1096 del 1971 (articoli 23 e 27);

d) introdurre le modifiche delle direttive comunitarie (articoli 25 e 26).

In tal modo si recepiscono nella nostra legislazione le disposizioni emanate dalla CEE per la disciplina dell'attività sementiera.

Ritengo sia opportuno ora chiarire, al fine di eliminare qualsiasi dubbio in sede di applicazione della nuova disciplina, il disposto di alcune norme.

L'articolo 27, disciplinando l'importazione dei prodotti sementieri, pone l'obbligo per

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la ditta importatrice di apporre un proprio cartellino sugli involucri.

L'articolo 17 della legge n. 1096 del 1971, che ora si intende modificare, disponendo il divieto di circolazione all'interno di prodotti sementieri non contenuti in involucri e senza cartellinature originarie, poneva l'obbligo per la ditta importatrice di apporre un proprio cartellino che garantisse la rispondenza della merce alle prescrizioni.

In sede di applicazione di tale norma, sono sorti dubbi circa il momento in cui il cartellino doveva essere apposto e con una interpretazione restrittiva si giunse a ritenere che l'obbligo sorgesse al momento della introduzione nel territorio nazionale, e cioè alla dogana. Sono evidenti le difficoltà insite in tale proposito, in quanto comporta lungaggini con fermo di vagoni ferroviari e di camion alla frontiera con conseguente notevole intralcio alla circolazione del prodotto.

Le categorie interessate all'attività sementiera hanno chiesto che l'obbligo di apporre il cartellino sorga al momento della « manipolazione degli involucri », intendendosi necessariamente con tale formulazione soltanto la materiale apprensione dei sacchi e degli involucri per lo scarico dai *containers*, dai vagoni ferroviari e dai camion per la conseguente immissione nei magazzini sia dell'importatore sia, come più spesso avviene, del destinatario della merce. Capita infatti di frequente che la ditta importatrice non riceve materialmente la merce, ma la destina fin dal momento dell'importazione direttamente a grossisti e rivenditori, i quali sono perciò tenuti al momento dello scarico dei sacchi nei propri depositi ad apporre per conto della ditta importatrice il cartellino di quest'ultima.

Solo in questo senso deve essere intesa la locuzione dell'articolo 27 del disegno di legge, senza poter supporre che « manipolazione » implichi l'apertura dell'involucro, restando di conseguenza l'obbligo della cartellinatura per chi riceve i sacchi.

Sembra inoltre necessario precisare l'esatta portata dell'articolo 39 che dispone che le norme della nuova legge restano in vigore fino a quando le Regioni non provvedano con proprie leggi a disciplinare la materia, a seguito dei decreti delegati da emanare in

attuazione della delega contenuta nella legge n. 382 del 1975.

La citata legge n. 382 dispone all'articolo 1, ultimo comma, il 5), il trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative relative all'attuazione di direttive comunitarie, fatte proprie con legge dello Stato; è evidente che la legge nazionale di recepimento recherà le norme di principio, sia quelle derivanti direttamente dalla normativa comunitaria, sia quelle poste dallo Stato per motivi di uniformità nella specifica materia.

Ne consegue che l'articolo 39 del disegno di legge in esame non può che essere interpretato alla luce di tale impostazione giuridico-costituzionale, sicchè restano comunque salve le norme della legge nazionale sia di recepimento di inderogabili disposizioni della CEE sia di coordinamento e di uniformità proprie del nostro assetto legislativo. Risulta quindi evidente che l'attività legislativa regionale si può svolgere nell'ambito e in conformità alle leggi dello Stato.

Il disegno di legge, che come relatore presento all'approvazione del Senato, è stato attentamente esaminato dalla nostra Commissione agricoltura che ha discusso sull'opportunità di introdurre alcuni emendamenti.

Ho valutato gli emendamenti sia nel merito che in relazione all'insieme delle disposizioni del disegno di legge ed ho ritenuto fosse mio dovere invitare i colleghi a non insistere con la richiesta di modifiche. Le ragioni delle mie convinzioni sull'opportunità di procedere all'approvazione del testo nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati son molteplici e vanno da considerazioni di merito a valutazioni politiche. Gli emendamenti proposti, pur avendo un loro preciso significato, non assumono particolare rilevanza nel contesto del disegno di legge e non sono tali da consigliare modifiche sia per il preminente interesse della legge nel suo insieme, sia per l'incertezza del momento politico.

Invito pertanto il Senato ad approvare, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge che disciplina l'attività sementiera con l'introduzione nella nostra legislazione delle norme emanate dalla CEE.

MAZZOLI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO PRIMO

**SEMENTI
PER LE COLTURE ERBACEE ORTIVE**

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita delle sementi orticole sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:

- I — categoria: di base;
- II — categoria: certificata;
- III — categoria: *standard*.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

I. — *Categoria di base.*

Le sementi devono essere prodotte dal costituente o suoi aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, numero 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonché, per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO PRIMO

**SEMENTI
PER LE COLTURE ERBACEE ORTIVE**

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

II. — *Categoria certificata.*

a) Le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonchè, per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge;

b) tali sementi devono essere sottoposte, *a posteriori* e mediante sondaggi, a controllo ufficiale per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

III. — *Categoria standard.*

a) Le sementi devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, *a posteriori* e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

Le condizioni per la certificazione delle sementi saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al successivo articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonchè per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Art. 3.

I prodotti sementieri appartenenti a varietà iscritte nei registri di cui al successivo articolo 4, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartengono alle ca-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tegorie di base, certificata e *standard*, previste dal precedente articolo 2.

Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base e certificata devono essere muniti, in aggiunta ad un cartellino che deve recare le indicazioni del nome ed indirizzo della ditta produttrice, di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 1 della presente legge.

Il colore del cartellino è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate.

Le sementi appartenenti alla categoria *standard* e le piccole confezioni di sementi della categoria « certificata » devono essere vendute, poste in vendita o messe altrimenti in commercio munite di un cartellino del produttore.

I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria *standard* a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato numero 2 della presente legge ed essere di colore azzurro per le sementi della categoria « certificata » e giallo scuro per quelle della categoria *standard*.

Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

I cartellini di cui al presente articolo e la scritta indelebile impressa sull'involucro, di cui al precedente comma, non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano leggibili attraverso l'imballaggio.

Per le varietà notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970 è consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli inte-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ressati dovranno darne preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. È fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprietà relative alla selezione conservatrice.

Art. 4.

I registri di varietà sono suddivisi:

a) secondo le varietà, le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi *standard* »;

b) secondo le varietà, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi *standard* ».

Art. 5.

In conformità alla direttiva delle Comunità europee n. 458 del 29 settembre 1970, l'istituzione dei registri di varietà per le specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge è obbligatoria.

Ai fini dell'iscrizione nei registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi *standard* », possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le congiunzioni pratiche attinte durante la coltivazione. Per le stesse varietà, che sono notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970, non è richiesto il mantenimento mediante selezione conservatrice.

Art. 6.

Le sementi di varietà iscritte nel « Catalogo delle varietà di specie di ortaggi » delle Comunità europee non sono soggette, dopo due mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguar-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

da la varietà, salvo che la coltura di tale varietà possa nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varietà o specie, oppure che detta varietà non risulti distinta, stabile e sufficientemente omogenea: in quest'ultimo caso l'esclusione dalla commercializzazione o eventuali restrizioni alla commercializzazione sono soggette alle procedure previste dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.

Art. 7.

Dal 1° luglio 1977, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo la procedura prevista dalla direttiva comunitaria citata al precedente articolo 6, può prescrivere che le sementi di alcune specie di ortaggi possono essere commercializzate, a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate ».

Art. 8.

Gli imballaggi delle sementi delle categorie di « base » e « certificata », ad eccezione delle piccole confezioni, debbono essere chiusi ufficialmente in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

Nel caso in cui si debba procedere ad aperture e chiusure successive di imballaggi chiusi ufficialmente, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data delle medesime e gli organismi che le hanno effettuate.

Art. 9.

Gli imballaggi di sementi della categoria *standard* ed i piccoli imballaggi della categoria « certificata » devono essere chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiu-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sura e l'impossibilità di ricostituirlo. Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi debbono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente. L'apposizione dei piombi o l'equivalente sistema di chiusura devono essere effettuati dal responsabile dell'applicazione dei cartellini.

A richiesta degli interessati, per le piccole confezioni delle sementi appartenenti alla categoria « certificata », prodotte in Italia, possono essere rilasciati cartellini ufficiali costituiti anche da cartellini auto-adesivi, aventi dimensioni ridotte rispetto a quelle prescritte nell'allegato n. 1 della presente legge, recanti le seguenti indicazioni:

- 1) Normativa CEE.
- 2) Servizio di certificazione, Stato membro o sigla degli stessi.
- 3) Numero di riferimento del lotto.
- 4) Categoria.

Per le operazioni di controllo, durante il frazionamento dei lotti di sementi e per il rilascio dei cartellini, ai sensi del precedente comma, sono dovuti i compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Art. 10.

Per ogni specie e categoria di prodotti sementieri di piante erbacee ortive, i requisiti minimi richiesti per la commercializzazione sono quelli indicati nell'allegato n. 6, II, a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Art. 11.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di « base » non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente articolo 10, per quanto riguarda la facoltà germinativa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

In tal caso il produttore deve garantire una determinata facoltà germinativa che, per la commercializzazione, deve essere indicata nel cartellino, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nel quale deve inoltre essere indicato il numero di riferimento al lotto.

Art. 12.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare la commercializzazione di sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di « base » a condizione che esse siano state controllate ufficialmente, conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione delle sementi di « base », e siano contenute in imballaggi rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, al relativo regolamento, ed alla presente legge, muniti di cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 2 della presente legge.

Art. 13.

Le sementi delle specie elencate all'allegato n. 3 della presente legge, provenienti direttamente da sementi di « base » certificate in Italia e raccolte in un altro Stato delle Comunità europee, od in un paese terzo, possono essere certificate in Italia se sono state assoggettate, sui loro campi di produzione, ad una ispezione *in loco* per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione, relativa alla coltura, e sempre che, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

Le disposizioni del precedente comma sono altresì applicabili alle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di « base » che rispondono, all'atto di un esame ufficiale, ai requisiti prescritti per le sementi di « base ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le sementi delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, raccolte in un paese non facente parte delle Comunità europee, e che:

a) per gli esami ufficiali delle varietà, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;

b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunità europee, e che, pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo;

sono, per questi aspetti, equivalenti alle sementi delle categorie « base », « certificata » o *standard* raccolte all'interno delle Comunità europee.

Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente è rimesso al competente organo delle Comunità europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Nel caso che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a causa di difficoltà generali temporanee di approvvigionamento, abbia rilasciato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'autorizzazione alla commercializzazione, per un periodo determinato, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti, il cartellino ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, esso è di colore bruno. In ogni caso sul cartellino deve essere sempre indicato che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Ricorrendo le cause di cui al precedente comma, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 1096, può autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, anche la commercializzazione di sementi di « base », « certificata » e *standard* appartenenti a varietà non iscritte nè nel « Catalogo delle varietà di specie di ortaggi » delle Comunità europee, nè nei « Registri nazionali ».

Art. 15.

I responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi *standard* devono:

a) informare, a mezzo lettera raccomandata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'inizio e della fine della loro attività;

b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi *standard*, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno tre anni; tale contabilità deve essere documentata attraverso il registro di carico e scarico conforme all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in pagine o schede riservate alle sementi *standard*;

c) tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per almeno due anni a partire dall'ultima registrazione di vendita, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è prescritta una selezione conservatrice;

d) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno due anni.

L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.

Le operazioni di cui ai precedenti punti b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale, effettuata attraverso sondaggi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

Qualora in seguito a controlli *a posteriori* effettuati su pianta proveniente da semente certificata o *standard* venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo.

Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potrà essere revocato, non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identità e di purezza della varietà.

Art. 17.

Le sementi *standard* delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, già confezionate prima dell'entrata in vigore della legge medesima, possono essere vendute o messe altrimenti in commercio entro un anno dalla sua entrata in vigore.

CAPO SECONDO

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
DA FIORE E DA ORTO

Art. 18.

Per i materiali di moltiplicazione da fiore, ciascuna unità di vendita (collo) può contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, scatole, barattoli e simili) prodotti di varietà, specie e generi diversi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

CAPO SECONDO

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
DA FIORE E DA ORTO

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le confezioni destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari) devono recare le seguenti indicazioni: nome, indirizzo o simbolo d'identificazione dell'imballatore o venditore; la dizione « bulbi (o rizomi o radici tuberose e simili) da fiore ».

Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varietà o di diverse varietà, purchè siano osservate le norme sulla calibrazione.

Le confezioni elementari devono presentare in caratteri leggibili e indelebili le seguenti indicazioni: nome e indirizzo dell'imballatore o del venditore, o simbolo di identificazione; genere, specie, varietà (*cultivar*) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) o, se necessario, la menzione « miscuglio »; zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale; numero dei pezzi, categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali tali limiti sono prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; trattamenti preparatori quando tali trattamenti hanno avuto luogo.

L'indicazione della zona di produzione o della denominazione nazionale, regionale o locale nonchè quella del marchio ufficiale di controllo è facoltativa.

Art. 19.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi da fiore e da orto, esclusi i tuberiseme di patate, destinati alla produzione di fiori e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa purchè sulle confezioni aperte siano apposte etichette o cartellini, in caratteri ben visibili, con le seguenti indicazioni:

- genere;
- specie;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

varietà (*cultivar*) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà od il colore) o, se necessaria, la menzione « miscuglio »;

categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti dal regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

S'intendono in « stato di riposo vegetativo » anche gli organi riproduttivi che hanno già iniziato l'emissione delle radichette o degli apici vegetativi.

CAPO TERZO

NORME INNOVATIVE ED INTEGRATIVE
DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971,
N. 1096

Art. 20.

I primi quattro commi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti:

« La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'Ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.

La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:

a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;

b) da un direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO TERZO

NORME INNOVATIVE ED INTEGRATIVE
DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971,
N. 1096

Art. 20.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La Commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Il sesto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».

Art. 21.

L'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura o all'ufficio che ne abbia assunto le funzioni ».

Art. 22.

L'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate.

I produttori di sementi, sotto la loro responsabilità, possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento, che presso magazzini e centri di deposito, purchè anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'articolo 2 della presente legge.

Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonchè le modalità di tenuta del registro stesso ».

Art. 23.

L'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri od imballaggi chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta e l'eventuale marchio, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonchè della varietà, dello ecotipo e del tipo consentiti o prescritti dalle norme legislative e regolamentari, l'anno di produzione, la purezza specifica, il peso o la quantità, il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione. La germinabilità non è richiesta per i prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli, di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino deve altresì indicare il tipo di utilizzazione cui il miscuglio è destinato, nonchè il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e, se identificata, della varietà.

Per i miscugli di cui al precedente articolo 10 deve essere dichiarata la media ponderale fra i singoli componenti il miscuglio, sia per la purezza specifica che per la germinabilità. Resta comunque fermo che:

a) la purezza specifica, non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie col regolamento di esecuzione della presente legge;

b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La dichiarazione della germinabilità non è richiesta per i miscugli costituiti esclusivamente dai prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve portare anche l'indicazione del Paese in cui è stata eseguita la coltivazione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sull'involucro e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità dello stesso o dell'involucro o la chiusura dell'involucro stesso.

È fatto divieto per i prodotti sementieri di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonchè all'impiego del prodotto.

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

I cartellini esterni o la scrittura indelebile di cui al precedente comma non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli, di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10, devono essere contenuti in bu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stine, sacchetti o altri involucri chiusi, sui quali, con apposito cartellino o con cartellino autoadesivo ovvero con scrittura indelebile, vanno apposte le indicazioni relative alla ditta, nonchè i nomi della specie e, se identificate, delle varietà, il riferimento al registro di carico e scarico, il peso o il numero dei pezzi e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo e sesto comma del presente articolo.

Del pari le disposizioni del primo, terzo e sesto comma non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal tredicesimo comma del presente articolo ».

Art. 24.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operatività in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dallo ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il terzo e quarto comma dello stesso articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

« Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente articolo 11.

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole confezioni di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente articolo 11 ».

Art. 25.

Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto il seguente comma:

« Ricorrendo le cause di cui sopra, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può altresì autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 nè nei cataloghi di varietà delle Comunità europee ».

Art. 26.

Il comma unico dell'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è preceduto dai seguenti primo e secondo comma:

« L'importazione di materiali sementieri è subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilirà le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovrà avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

Copia del certificato di cui al precedente comma sarà inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per ter-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ritorio, che, con le modalità che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunicherà al medesimo i quantitativi effettivamente importati ».

Art. 27.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri al momento della loro manipolazione un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18, nonché le indicazioni prescritte dal precedente articolo 11. È fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino ».

Allo stesso articolo 17 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonché gli organi che le hanno effettuate ».

Art. 28.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Al terzo comma dello stesso articolo 19 dopo le parole: « che la presiede, » sono aggiunte le parole: « da tre tecnici designati dalle regioni, ».

Il quarto comma dello stesso articolo 19 è sostituito dal seguente:

« La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute ».

Art. 29.

All'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ».

Art. 30.

L'articolo 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« È istituito, con sede in Roma, l'Istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri con il compito di effettuare le prove ai fini dell'iscrizione delle varietà nei registri, controllare la conservazione in purezza delle varietà iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi.

L'istituto, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

foreste, svolge anche tutti gli altri compiti che possono essergli affidati dal Ministero medesimo ».

Art. 31.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'istituto di cui al precedente articolo. Tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da collocarsi in posizione di fuori ruolo.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'istituto può essere destinato a prestare servizio, in posizione di distacco, personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle V e X della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze della AIMA ».

Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Presso l'Istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un Comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'Istituto medesimo ».

Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono aggiunte le parole: « tre tecnici agricoli delle regioni ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il terzo, il quarto e il quinto comma dello stesso articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

« I rappresentanti degli Istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i direttori degli Istituti medesimi, e durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del Comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il Comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 33.

Gli incaricati della vigilanza, di cui al secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono considerati a tutti gli effetti agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 34.

Il primo comma dell'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quin-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

Identico.

Art. 34.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

Art. 35.

L'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente articolo 2, e perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente ».

Art. 36.

L'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a richiesta degli interessati, può autorizzare i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionale prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; può inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico.

I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura « materiale sementiero non destinato alla vendita » seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonché dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 37.

Il Governo è delegato ad emanare entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge decreti aventi valore di legge ordinaria per recepire le modifiche che potranno essere apportate alle direttive del Consiglio delle Comunità europee in vigore, limitatamente alle specie ed alle varietà delle sementi.

Art. 38.

Per quanto non in contrasto con la presente legge od in essa non contemplato, restano in vigore le norme della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Art. 39.

Le norme della presente legge valgono fino alla entrata in vigore delle norme che le Regioni emaneranno a seguito dei decreti delegati di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 40.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

Identico.

Art. 39.

Identico.

Art. 40.

Identico.

ALLEGATI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO 1

Cartellino ufficiale (articolo 3) per le sementi di base
e le sementi certificate.

a) Indicazioni prescritte:

- 1) Normativa CEE;
- 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) Mese ed anno della chiusura ufficiale;
- 4) Numero di riferimento del lotto;
- 5) Specie;
- 6) Varietà;
- 7) Categoria;
- 8) Paese di produzione;
- 9) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: mm. 110x67.

N. B. — È sufficiente che il cartellino ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni di cui alla lettera a) n. 4, 5 e 6.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO 1

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO 2

Cartellino del produttore (articolo 3) per le sementi *standard* e i piccoli imballaggi della categoria « sementi certificate »

a) *Indicazioni prescritte:*

- 1) Normativa CEE;
- 2) Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio d'identificazione;
- 3) Mese ed anno della chiusura; per i piccoli imballaggi, anno della chiusura;
- 4) Specie;
- 5) Varietà;
- 6) Categoria;
- 7) Numero di riferimento del responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi *standard*);
- 8) Numero di riferimento al lotto certificato (per i piccoli imballaggi di sementi della categoria « certificata »);
- 9) Paese di produzione (esclusi i piccoli imballaggi);
- 10) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dei semi dichiarato (esclusi i piccoli imballaggi fino a 500 gr.);
- 11) Le indicazioni prescritte dall'articolo 13 del regolamento di applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, non previste ai punti precedenti;

- b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono (esclusi i piccoli imballaggi): mm. 110x67.

Cartellino ufficiale per sementi di generazioni precedenti a quelle di « base » (articolo 12).

a) *Indicazioni prescritte:*

- 1) Normativa CEE;
- 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) Numero di riferimento del lotto;
- 4) Specie;
- 5) Varietà;
- 6) La dicitura « sementi pre-base »;
- 7) Numero delle generazioni precedenti alle sementi della categoria « sementi certificate ».

- b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: mm. 110x67.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO 2

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORTICOLE PER LE QUALI L'ISTITUZIONE DEI « REGISTRI DI VARIETÀ » È OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE LEGGE

<i>Allium cepa</i> L.	Cipolla
<i>Allium porrum</i> L.	Porro
<i>Anthriscus cerefolium</i> Hoffm.	Cerfoglio
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cycla</i> (L.) Ulrich	Bietola da coste
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>esculenta</i> L.	Bietola da orto
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC. subvar. <i>laciniata</i> L.	Cavolo laciniato
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i>	Cavolfiore
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>italica</i> Plenck	Cavolo broccolo
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>bullata</i> subvar. <i>gemmifera</i> DC.	Cavolo di Bruxelles
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>bullata</i> DC e var. <i>sabauda</i> L.	Cavolo verza
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.	Cavolo cappuccio bianco
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. f. <i>rubra</i> (L.) Thell	Cavolo cappuccio rosso
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.	Cavolo rapa
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> (L.) Thell	Rapa primaverile
	Rapa autunnale
<i>Capsicum annum</i> L.	Peperone
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e scarola
<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Bisch.	Cicoria
<i>Citrullus vulgaris</i> L.	Anguria
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo - cetriolino
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini
<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Hayek	Carota
<i>Foeniculum vulgare</i> P. Mill.	Finocchio
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga
<i>Petroselinum hortense</i> Hoffm.	Prezzemolo
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo
<i>Pisum sativum</i> L. (escl. <i>P. arvense</i> L.)	Pisello
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera
<i>Solanum lycopersicum</i> L. (<i>Lycopersicum</i> <i>esculentum</i> Mill.)	Pomodoro
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinacio
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Betsche (v. <i>olitoria</i> Polt.)	Valeriana
<i>Vicia faba major</i> L.	Fava da orto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO 3

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO 4

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

Ai fini della certificazione ufficiale, le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti:

a) devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente;

b) le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata si deve procedere ad almeno una ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi su non meno del 20 per cento delle colture di ogni singola specie;

c) lo stato colturale del campo di produzione nonchè lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietale nonchè dello stato sanitario;

d) le distanze minime fra le colture vicine che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:

A) specie di Beta e Brassica:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà delle specie di Beta e Brassica:

- a) per le sementi di base . . m. 1.000
- b) per le sementi certificate . m. 600

2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie Beta e Brassica:

- a) per le sementi di base . . m. 500
- b) per le sementi certificate . m. 300

B) altre specie:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

- a) per le sementi di base . . m. 500
- b) per le sementi certificate . m. 300

2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

- a) per le sementi di base . . m. 300
- b) per le sementi certificate . m. 100

Tali distanze possono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile;

e) la presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO 4

Identico.